

IL DECRETO CURA ITALIA Di Arturo Bianco

La possibilità di esentare i dipendenti pubblici non strettamente indispensabili dallo svolgimento delle prestazioni lavorative, considerando questi periodi equiparati alle presenze; l'ampliamento dei permessi per i congiunti che assistono disabili; il considerare il lavoro agile come la modalità ordinaria di svolgimento delle prestazioni lavorative in questo periodo; la istituzione di nuovi permessi retribuiti, anche se parzialmente, per i dipendenti che hanno figli fino a 12 anni a seguito della chiusura delle scuole. Sono queste alcune delle disposizioni che impattano sul personale delle PA e degli enti locali dettate dal d.l. n. 18/2020 dello scorso 17 marzo "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Si deve segnalare che, con il DPCM 22 marzo, sono state individuate le attività essenziali che devono essere svolte.

LA TUTELA DEI DISABILI

Viene previsto dall'articolo 24 che nei mesi di marzo ed aprile i dipendenti che assistono congiunti disabili hanno diritto ad avere 12 giorni in più di permessi retribuiti nell'arco di tali 2 mesi, senza nessuna suddivisione predeterminata dalla disposizione tra questi 2 mesi. Tali permessi aggiuntivi si sommano a quelli già consentiti dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per cui il tetto dei permessi per l'assistenza ai congiunti disabili viene portato complessivamente nell'arco dei 2 mesi a 18 giornate.

Sia i dipendenti che assistono congiunti disabili, sia i dipendenti che sono portatori di disabilità gravi hanno diritto a svolgere nel periodo di emergenza le loro attività nella modalità del lavoro agile, ma occorre che essa sia "compatibile con le caratteristiche della prestazione". Quindi è l'ente a dovere motivatamente decidere.

I CONGEDI PER I GENITORI

Sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 25 viene previsto anche per il pubblico impiego una forma di assenza ulteriore rispetto ai congedi parentali. Ricordiamo che in via ordinaria nel comparto delle funzioni locali i primi 30 giorni di questa forma di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono remunerati interamente.

In aggiunta, per i periodi di congedo fruiti a decorrere dal 5 marzo per la chiusura delle scuole e fino a 15 giorni, senza differenze tra fruizione in modo continuativo o frazionata, si ha diritto ad un compenso pari al 50% della retribuzione per i dipendenti che hanno figli fino a 12 anni di età o che sono in condizioni di disabilità grave e sono iscritti a scuole e/o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. E' prevista anche la riconversione in questo istituto dei congedi parentali richiesti a partire dallo scorso 5 marzo. Questo istituto si applica complessivamente ad entrambi in genitori e richiede come condizione che il coniuge non sia disoccupato e/o non lavoratore e/o non fruisca di strumenti di sostegno del reddito e/o che non stia già usufruendo di un beneficio analogo. Se si hanno dei figli di età compresa tra 12 e 16 anni, i dipendenti, sempre a condizione che il coniuge non sia lavoratore o non fruisca di strumenti di sostegno del reddito, si ha diritto ad assentarsi per tutto il periodo di chiusura delle scuole con una semplice conservazione del posto di lavoro. Queste disposizioni si applicano anche ai genitori affidatari. Gli oneri per tale indennità sono a carico dell'ente, che peraltro rilascia la relativa autorizzazione. Non è previsto per i dipendenti pubblici, tranne che per quelli dei comparti sanità e sicurezza, un bonus per i servizi di baby sitting.

I PERMESSI PER I SINDACI

I permessi retribuiti per i sindaci possono essere portati, fino alla conclusione della emergenza sanitaria, a 72 ore: la formulazione sembra ritenere necessaria una deliberazione da parte dell'ente. Ricordiamo che essi sono ordinariamente fissati nel tetto massimo di 48 ore mensili. Ovviamente si aggiungono i permessi per le riunioni di giunta e di consiglio. Questi periodi sono equiparati per i sindaci che sono dipendenti pubblici alla presenza effettiva, quindi con diritto alla fruizione di tutte le indennità, salvo quella sostitutiva della mensa e, si deve ritenere, quelle direttamente connesse con lo svolgimento dell'attività lavorativa (turnazione, reperibilità, condizioni di lavoro, servizi prestato all'esterno dai vigili).

LE PRESTAZIONI INDIVIDUALI DOMICILIARI

Le amministrazioni pubbliche possono disporre che, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività di assistenza socio sanitaria e socio assistenziale, si dia corso alla erogazione di servizi individuali domiciliari. A tal fine, ci dice l'articolo 48, si possono utilizzare le società alle quali si era aggiudicata la erogazione dei servizi prima ricordati, dando corso ad una coprogettazione tra ente e società aggiudicataria e garantendo il massimo della sicurezza agli operatori ed agli utenti.

IL PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI PRESENTI

Anche ai dipendenti pubblici che continuano ad essere presenti nel mese di marzo spetta, ai sensi dell'articolo 63, un premio di 100 euro. Tale premio spetta in proporzione ai periodi di presenza effettiva ed ai dipendenti che hanno un reddito non superiore a 40.000 euro annui. Questo premio non entra a far parte della determinazione del reddito ed è riconosciuto, a partire dallo stipendio di aprile o comunque entro il completamento delle operazioni di conguaglio, direttamente da parte dei sostituti di imposta, quindi da parte delle singole amministrazioni, che poi daranno luogo alla compensazione con le imposte dovute.

LE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Le riunioni delle giunte e dei consigli possono essere effettuate anche in video conferenza. L'articolo 73 lo consente anche agli enti che non si sono dotati di uno specifico regolamento. Occorre che il sindaco, per le riunioni di giunta, o il presidente, per quelle del consiglio, fissino preventivamente i "criteri di trasparenza e tracciabilità" e che "siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti". Ed ancora, che "sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute". Occorre inoltre che sia garantito lo svolgimento delle funzioni del segretario. Infine si deve continuare a garantire la pubblicità delle riunioni.

IL LAVORO AGILE E L'ESENZIONE DAL SERVIZIO

Il lavoro agile nelle PA deve costituire, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 87, la modalità ordinaria, tranne che per le attività indifferibili che richiedono la presenza diretta presso la sede dell'ente. La sua realizzazione può, nella fase attuale, prescindere dal consenso ed essere concretizzata con la utilizzazione degli strumenti informatici di proprietà del dipendente.

Per ridurre la presenza degli altri dipendenti che non sono impegnati nello svolgimento di attività indifferibili, è previsto l'obbligo di godere delle ferie arretrate, dei riposi compensativi, della banca delle ore e di tutte le altre forme di assenza previste dalla normativa ed inoltre che si possa dare luogo a forme di rotazione. All'esaurimento di tali istituti i dipendenti possono essere motivatamente esentati dal servizio, pur continuando ad essere considerati presenti, con l'unica deroga della non erogazione della indennità sostitutiva di mensa e con il chiarimento che questo periodo non entra nel tetto massimo

del congedo straordinario di 45 giorni. Come si vede non viene fatto cenno alla possibilità di collocare d'autorità i dipendenti in ferie per i periodi che maturano nel corso del 2020.

LA SOSPENSIONE DEI CONCORSI

Sempre l'articolo 87 dispone, riprendendo indicazioni già fornite, la sospensione delle procedure concorsuali. Tale sospensione viene fissata in 60 giorni. Fanno eccezione quelle che si svolgono in modalità telematica o in cui le valutazioni vengono effettuate tramite curricula, nonché quelle per le quali la valutazione dei candidati è già stata effettuata. Possono essere effettuate le selezioni per il conferimento di incarichi dirigenziali e quelle per le progressioni verticali, ma anche in questi casi occorre garantire che le riunioni si svolgano con modalità telematica.

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI E DISCIPLINARI

La sospensione dei termini di scadenza dei procedimenti amministrativi, ivi compreso il silenzio assenso, e dei procedimenti disciplinari è disposta dall'articolo 103, con esclusione dei pagamenti e dei termini dettati dalla condizione di emergenza sanitaria in corso. Tale sospensione si applica per il periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile. Essa riguarda in primo luogo i termini dei procedimenti amministrativi sia che gli stessi siano stati avviati ad istanza di parte sia che siano stati avviati d'ufficio. Si applica ai "termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi", quindi siamo in presenza di uno spettro molto ampio. La proroga si applica anche ai termini per la maturazione del cd silenzio assenso. Gli enti devono adottare comunque tutte le necessarie misure organizzative per garantire la "ragionevole durata e la celere conclusione", con particolare riferimento alle urgenze, ivi comprese quelle segnalate dagli interessati. Come già detto tutti i pagamenti, compresi quelli ai fornitori, vanno al di fuori dell'ambito di applicazione della disposizione.

La stessa proroga si applica ai termini dei procedimenti disciplinari siano essi già pendenti alla data del 23 febbraio siano essi stati iniziati successivamente.

Si deve evidenziare che l'articolo 104 del provvedimento dispone la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza dopo l'entrata in vigore del decreto legge.

IL FONDO PER LA SANIFICAZIONE DELLE SEDI

L'articolo 114 istituisca un fondo di 70 milioni per la cd sanificazione e disinfezione degli uffici, delle sedi e dei mezzi di comuni, città metropolitane e province. Queste risorse saranno ripartite entro 30 giorni in relazione alla popolazione residente ed numero di casi da contagio che sono stati accertati

LO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE

Il finanziamento del lavoro straordinario della polizia locale nell'anno 2020 all'interno dell'arco temporale in cui operano le restrizioni ed i controlli agli spostamenti, a condizione che siano connessi alla necessità di contenimento del contagio da Covid-19, va al di fuori del tetto del salario accessorio. Non viene precisato espressamente, ma si deve ritenere che queste somme possono essere considerate in deroga anche rispetto al tetto dello straordinario. L'articolo 115 del decreto stabilisce inoltre lo stanziamento di 10 mln per contribuire al finanziamento di questi oneri aggiuntivi e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

LE ATTIVITA' ESSENZIALI

Sulla base delle previsioni dettate dal DPCM 22 marzo, le attività essenziali, che quindi devono continuare ad essere erogate, per ciò che può riguardare gli enti locali sono le

seguenti:

- Fornitura di energia elettrica;
- Raccolta, trattamento e fornitura d'acqua;
- Gestione delle reti fognarie;
- Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali;
- Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti;
- Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di costruzioni;
- Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte;
- Trasporto marittimo e per vie d'acqua;
- Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;
- Istruzione
- Assistenza sanitaria;
- Servizi di assistenza sociale residenziale;
- Assistenza sociale non residenziale.